

# Le ulteriori fattispecie particolari: rottamazione-ter e saldo e stralcio dopo il Decreto Rilancio

di [Nomos](#)

Pubblicato il 1 Luglio 2020

Il Decreto Rilancio introduce nuove disposizione in merito alla proroga dei termini di versamento relativi a rottamazione-ter e definizione agevolata per i contribuenti in difficoltà economica, il saldo e stralcio. Sono possibili ulteriori dilazioni?

## Proroga dei termini di versamento relativi a rottamazione ter e saldo e stralcio

L'art. 68, comma 3, del [DL 18/2020](#), così come modificato dal [DL 34/2020](#), stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020 per alcune definizioni (*infra*), non determina l'inefficacia di tali definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del **10 dicembre 2020**.



*NdR: E' possibile approfondire l'argomento anche nei seguenti articoli...*

[Rateazione pagamenti: penalizzati i bravi pagatori](#)

[Approvato il ristori quater: ufficiale la proroga versamento secondo acconto e invio dichiarazioni](#)

Si deve notare che a quest'ultimo termine, per effetto della specifica previsione del predetto comma 3, non si applica la "tolleranza" di cinque giorni in caso di tardivo versamento, prevista dall'art. 3, comma 14-bis, del DL 119/2018.

La disposizione dell'art. 68, comma 3, del DL 18/2020 introduce, di fatto, il differimento al 10/12/2020 dei termini di versamento in scadenza nel 2020 relativi alla "rottamazione-ter"[1] e alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, c.d. "saldo e stralcio"[2].

Inoltre, il "nuovo" comma 3-*bis* dell'art. 68 del DL 18/2020, introdotto dal DL 34/2020, ha stabilito che, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al riportato comma 3 (rottamazione-ter e saldo e stralcio), possono essere accordate nuove dilazioni in base a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 602/1973, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 13, lettera a) del [DL 119/2018](#).

In sostanza, con il comma 3-*bis* dell'art. 68 si rimuove la preclusione, prevista dal DL 119/2018, alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra citate.

L'art. 68, comma 4, del DL 18/2020, tenendo in considerazione quanto disposto dai commi 1 e 2, prevede poi lo slittamento di due anni dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020.

Da ciò deriva che il differimento dei termini scadenti ordinariamente negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, al 2023, 2024 e 2025.

*Potrebbe interessarti anche:*

[Approvato il ristori quater: ufficiale la proroga versamento secondo acconto e invio dichiarazioni](#)

[Decreto Rilancio e rottamazione-ter: non si perdono i benefici se si paga entro 10/12/2020](#)

\*\*\*

## NOTE

[1] Artt. 3 e 5 del DL 119/2018 e art. 16-bis del DL 34/2019.

[2] Art. 1, commi 190-194, della Legge 145/2018.

A cura del [Comitato Scientifico di NOMOS](#)

Mercoledì 24 giugno 2020

**Questo intervento è estrapolato dalla Linea Guida n. 3 di [Nomos](#)**



**Centro di Ricerca in**

## **Diritto Tributario**

### **LINEA GUIDA N. 3**

**“Le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario disciplinate dai vari provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria”**

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno introdotto delle previsioni normative finalizzate a regolare (anche) la materia tributaria. Specifiche disposizioni sono state previste in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario.

Nel presente documento vengono presi in esame quest’ultimi provvedimenti normativi.

[SCOPRI DI PIU' >>>](#)